

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 4%

(Punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/03/2005 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 70/E del 25/06/2012 –

Circolare Assonime n. 17 del 14/04/2005)

Tutti i prodotti per la mobilità verticale **FARMA** sono assoggettati all'aliquota IVA del 4% Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% per una gamma di mezzi in grado di consentire a soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, il superamento delle barriere architettoniche, includendo tra questi i servoscala o altri mezzi simili.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 25/06/2012 N. 70/E, ha richiamato il DM 14 giugno 1989 n. 236 emanato in attuazione della legge sul superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13 del 09/01/1989) per equiparare anche le piattaforme elevatrici ai "mezzi simili" ai servoscala.

L'Agenzia precisa che i trasferimenti di piattaforme elevatrici che rispettino i requisiti tecnici di costruzione richiamati, possono beneficiare dell'aliquota agevolata, a prescindere dal fatto che l'acquirente finale sia o meno portatore di handicap.

Poiché rileva la natura del prodotto piuttosto che lo status del soggetto acquirente, si applica l'aliquota ridotta del 4%